

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a..... il

residente a..... Via.....

nella sua qualità di (rapporto parentela)

del/la defunto/a

nato/a a il

in vita residente a.....

deceduto/a a il.....

in assenza di volontà contraria del “de cuius”, con il presente atto dichiarano, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera b) punto III della Legge 130/2001, la loro volontà che i resti mortali del/la predetto/a defunto/a vengano cremati.

Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. sopracitato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la loro personale responsabilità dichiarano inoltre:

- che non esistono altri parenti di grado pari al loro che è il più prossimo grado di parentela con il/la defunto/a;

di voler trattare l'urna cineraria come segue:

- tumulazione nel Cimitero _____ del Comune di _____
- dispersione ceneri nel Comune di _____
- affidamento urna a _____

Allegato: fotocopia documento d'identità

_____, lì

Il Dichiarante

AVVERTENZE:

Il dichiarante deve allegare un documento d'identità personale, diversamente la dichiarazione dovrà essere personalmente sottoscritta avanti al funzionario competente per il richiesto procedimento.

- CODICE CIVILE (artt.74,75,76 e 77) :

74. (Parentela). La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77).
75. (Linee della parentela). Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
76. (Computo dei gradi). Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
77. (Limite della parentela). La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (87, 583).

Riassumendo sono parenti di primo grado con il defunto:

- linea retta ascendente i genitori;
- linea retta discendente i figli